

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

Funzionario
incaricato

A. Lancetti

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.25
alan.lancetti@ti.ch

Destinatari:

- Municipi
- Delegazioni consortili

Bellinzona

23 maggio 2012

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20120523-5

Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 - modifica artt. 21 cpv. 1 e 29

Gentili Signore, egregi Signori,

come noto il 1. settembre 2011 è entrata in vigore la nuova Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

Vi rendiamo attenti che nel frattempo, con decreto legislativo del 12 marzo 2012 (cfr. FU 23/2012 pag. 2209), il Gran Consiglio ha approvato due iniziative parlamentari elaborate, volte a modificare gli artt. 21 e 29 LCCom.

La prima modifica abroga l'elezione *a scrutinio segreto* della Delegazione consortile (art. 21 cpv. 1 LCCom) in quanto ritenuto eccessivamente laboriosa (cfr. Messaggio governativo n. 6572 del 23 novembre 2011). La seconda modifica concerne l'art. 29 LCCom, relativo al finanziamento delle opere consortili, che nel suo nuovo tenore attribuisce ai Comuni piena autonomia nel decidere nello statuto consortile la modalità di finanziamento e ammortamento degli investimenti (a carico del Consorzio, oppure a carico dei Comuni). Originariamente infatti l'art. 29 LCCom prescriveva l'obbligo di ripartire subito gli investimenti (una volta realizzati) sui Comuni consorziati, facendo loro versare l'integralità delle rispettive quote e attivando le stesse nei conti dei Comuni per ammortizzarle (cfr. Messaggio governativo n. 6573 del 23 novembre 2011).

Il termine di referendum delle modifiche di legge è scaduto il 4 maggio. L'art. 21 cpv. 1 è entrato in vigore l'8 maggio 2012 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle leggi (cfr. BU 19/2012 pag. 171), la pubblicazione sul BU e l'entrata in vigore della modifica dell'art. 29 LCCom è imminente. Allegati alla presente i nuovi articoli di legge.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e nel frattempo porgiamo i nostri migliori saluti.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

L'ispettore giurista:

A. Lancetti

Allegato:

- citato

Copia per conoscenza a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni, Residenza

ALLEGATO

Vecchie disposizioni legali	Nuove disposizioni legali
<p>Art. 21 Elezione, eleggibilità e incompatibilità</p> <p>¹ <i>La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.</i></p>	<p>Art. 21 Elezione, eleggibilità e incompatibilità</p> <p>¹ <i>La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.</i></p>
<p>Art. 29 Finanziamento opere consortili</p> <p>¹ <i>Comuni consorziati sono responsabili, nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per la realizzazione delle opere.</i></p> <p>² <i>I Comuni, parallelamente all'avanzamento della realizzazione delle opere, dietro richiesta versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.</i></p> <p>³ <i>Di principio i Comuni sono tenuti a riprendere i debiti anche per le opere consortili già realizzate. Il Consiglio di Stato può emanare direttive in proposito.</i></p> <p>⁴ <i>Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.</i></p>	<p>Art. 29 Finanziamento investimenti consortili</p> <p>¹ <i>I Comuni consorziati sono responsabili delle loro quote secondo quanto definito dagli statuti consortili approvati dai Comuni.</i></p> <p>² <i>Lo statuto stabilisce se il finanziamento e ammortamento dei nuovi investimenti, come pure quello degli investimenti consortili già realizzati, è a carico del Consorzio oppure direttamente dei Comuni consorziati.</i></p> <p>³ <i>Se il finanziamento e ammortamento degli investimenti sono posti direttamente a carico dei Comuni consorziati, parallelamente all'avanzamento degli stessi e dietro richiesta, i Comuni versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi attivando le medesime nei conti comunali. Per gli investimenti già realizzati la Delegazione concorda con i Municipi le modalità di ripresa del valore residuo.</i></p> <p>⁴ <i>Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.</i></p> <p>⁵ <i>Il Consiglio di Stato può emanare direttive per l'applicazione del presente articolo e disciplinare aspetti particolari nel Regolamento di applicazione.</i></p>